

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2003, n. 13

Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di boschi nel territorio di pianura al fine di:

- a) migliorare la qualità dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua nel territorio regionale;
- b) fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di svolgere attività ricreative e di rilassamento;
- c) aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale interconnessa con la presenza di aree boscate;
- d) ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane;
- e) incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura favorendo la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone.

Art. 2
Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- b) i consorzi di bonifica;
- c) le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa.

Art. 3
Tipologie di intervento e vincoli

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono previsti interventi di:

- a) impianto e ripristino boschi di pianura;
- b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani;
- c) recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico;
- d) comunicazione e divulgazione sull'utilità dei boschi per migliorare la qualità della vita.

2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono realizzati su terreni di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 2, utilizzando esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone.

3. Le superfici boscate realizzate con il contributo di cui alla presente legge non possono essere ridotte nella loro estensione.

Art. 4
Requisiti minimi di ammissione al finanziamento

1. Ai fini della presente legge, i progetti degli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 5 devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- a) per i boschi di pianura, essere costituiti da un'area di almeno cinque ettari accorpata, con larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno il cinquanta per cento della superficie e presentare una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare;
- b) per i boschi periurbani, essere costituiti da un'area di almeno 2,5 ettari accorpata, ubicata in zone adiacenti al centro abitato.

Art. 5
Modalità di intervento

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento.

2. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede a formulare le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed agli operatori.

3. Le domande per accedere ai benefici della presente legge sono presentate all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, unitamente a un progetto preliminare che definisca gli interventi che si intendono realizzare.

4. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede, alla verifica della ammissibilità delle domande presentate, alla valutazione dei progetti allegati alle domande ammesse e alla predisposizione delle graduatorie, distinte per province, dei progetti finanziabili da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale determina, sulla base delle graduatorie approvate, i progetti di intervento ammessi al finanziamento, riservando una quota pari ad almeno il sessanta per cento delle risorse ai progetti approvati presentati dai comuni.

6. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura approva i progetti esecutivi degli interventi ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla loro presentazione e verifica la corretta realizzazione degli stessi.

Art. 6
Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo, con proprio provvedimento definisce:

- a) i termini, le modalità e i criteri per la presentazione e l'esame delle domande di ammissione a contributo;
- b) le modalità per la erogazione dei contributi;
- c) il contributo da assegnare all'Azienda regionale Veneto Agricoltura in relazione alle attività affidate dalla presente legge.

2. Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 7
Disposizione finanziaria e finale

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2003 e in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si utilizzano le risorse allocate all'u.p.b. U0095 "Risorse forestali" incrementate mediante riduzione di pari importo dell'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento" partita n. 13 "Interventi per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" per competenza e per cassa per l'esercizio 2003 e per sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0011 "Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini" del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003 - 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 maggio 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Destinatari degli interventi
- Art. 3 - Tipologie di intervento e vincoli
- Art. 4 - Requisiti minimi di ammissione al finanziamento
- Art. 5 - Modalità di intervento
- Art. 6 - Disposizioni attuative
- Art. 7 - Disposizione finanziaria e finale

Dati informativi concernenti la legge regionale 2 maggio 2003, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 24 dicembre 2002, dove ha acquisito il n. 331 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Manzato, Braghetto, Marangon, Bizzotto, Bozzolin, Cadorin, Degani, Resler, Scaravelli, Variati, Pettenò, Donazzan, Caner, Flavio Tosi, Tiozzo, Welponer, Rizzato, Mazzon, Conte, Stival, Trento, Adami, Campagner e Michieletto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1°, 2° e 7° in data 24 dicembre 2002;
- La 7° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 8 aprile 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 aprile 2003, n. 3672.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Pianura Veneta, oggi in prevalenza occupata da coltivazioni intensive e da una rete inestricabile di insediamenti abitativi e pro-

duttivi, era originariamente coperta da estese foreste miste costituite da molte specie di latifoglie. L'erosione del manto forestale originario, iniziata all'epoca della colonizzazione romana e proseguita con fasi alterne fino ad oggi, ha condotto all'eliminazione della foresta, che è sopravvissuta in piccoli lembi spesso fortemente compromessi ed isolati in un territorio ormai capillarmente antropizzato. L'intensificazione delle pratiche agricole, nella seconda metà del '900, ha privato vaste aree della pianura di elementi caratterizzanti il paesaggio rurale tradizionale, come siepi e boschetti; inoltre, lo sviluppo delle attività produttive degli ultimi decenni ha introdotto forti elementi di frammentazione del territorio riducendo e compromettendo ogni residuo spazio di naturalità nella nostra pianura.

L'auspicato adeguamento delle infrastrutture materiali e di collegamento previste in realizzazione per i prossimi anni impone che, diversamente da quanto avvenuto in passato, si tengano nella dovuta considerazione esigenze fondamentali della collettività quali la salute, la possibilità di fruire di spazi naturali, di un ambiente più sano e di un paesaggio di pianura che caratterizzi positivamente l'immagine della nostra regione. Il cittadino veneto di oggi, raggiunto e consolidato il proprio livello di benessere materiale legato all'avanzamento economico che pone la nostra regione ai primi posti a livello mondiale, avverte sempre più forte la necessità di riconciliarsi con il proprio territorio, con i suoi valori naturali, storici e culturali.

L'impianto di nuovi boschi attempa a queste rinnovate esigenze: riportare la foresta planiziale alle porte delle nostre città e nel cuore delle nostre campagne rappresenta l'occasione per ritrovare una parte delle nostre origini. Ma soprattutto, i boschi, la cui crescita nei nostri fertili suoli è particolarmente rapida e produttiva, sono in grado di assolvere ad una serie di funzioni di primaria importanza ambientale: grazie al complesso di meccanismi legati alla fitobio-depurazione, sono in grado in modo del tutto naturale di migliorare la qualità dell'acqua assorbendo i carichi inquinanti, abbattano polveri e rumori, con l'assorbimento dell'anidride carbonica contribuiscono a contenere l'effetto serra come previsto dagli impegni di Kyoto. I boschi sono inoltre in prima linea nel riequilibrio idrogeologico del territorio e nell'incremento della fauna selvatica. Infine, nuovi lembi di foresta in pianura potranno rappresentare per il cittadino un luogo ineguagliabile dove svolgere attività di rilassamento e di ricreazione, mentre per le giovani generazioni costituiranno un'occasione straordinaria di didattica ambientale.

Il presente testo di legge vuole rappresentare uno strumento utile a migliorare la qualità del territorio e contribuire, altresì, alla armonizzazione del rapporto fra le aree urbanizzate e le attività produttive.

In questa ambiziosa prospettiva vengono di fatto coinvolte categorie professionali dalle competenze precise per la progettazione e la realizzazione degli interventi e si favorisce la crescita di nuove filiere economiche legate in primis ai prodotti legnosi rinnovabili che il bosco è in grado di offrire, nonché alla gestione dell'ambiente e della fauna.

Vi sono inoltre i presupposti per la crescita di una scuola "selvicolturale" di pianura in cui il Veneto, per tradizioni accademiche, imprenditoriali, di coscienza storica, potrebbe primeggiare.

Il dettato di legge traccia ipotesi di contribuzione equilibrate, tali da stimolare gli interventi mantenendo la regia e la responsabilità

degli enti proponenti, successivamente gestori, senza configurare un apporto "a fondo perduto" da parte dell'Amministrazione regionale. Indica inoltre nell'Azienda regionale Veneto Agricoltura un elemento di garanzia per la qualità degli interventi. L'insieme delle superfici boscate realizzate ai sensi della presente legge, potrà infine costituire un ulteriore importante passo verso la strutturazione di una rete efficace di corridoi ecologici su scala regionale.

Il progetto di legge, dopo aver elencato le finalità, sopra descritte, individua all'articolo 2 i beneficiari dei contributi previsti dal medesimo.

I beneficiari sono stati individuati negli enti pubblici, nei Consorzi di bonifica, nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute e non purché non svolgano attività di impresa.

Per quel che riguarda la nozione di ente pubblico si è fatto un rinvio al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 che ricomprende, fra l'altro, gli enti locali, gli istituti autonomi per le case popolari, le CCIAA e tutti gli enti non economici.

Nell'articolo 3 sono state previste le tipologie degli interventi ammissibili a contributo specificando che i richiedenti devono avere la proprietà del terreno su cui verrà realizzato il bosco.

Nell'articolo 4 sono previste le caratteristiche minime che devono avere i boschi di pianura con la specificazione, per quel che concerne i boschi periurbani, che devono ricoprire almeno una superficie di ettari 2,5 non frazionabile.

Per quanto riguarda le modalità dell'intervento (articolo 5) è stato previsto che il contributo in conto capitale possa coprire fino al 60 per cento del costo dell'impianto e che la superficie massima finanziabile sia di ettari 40 per singolo intervento.

Si è ritenuto altresì di affidare all'Azienda regionale Veneto Agricoltura il compito di fissare le linee guida per la realizzazione di boschi nonché compiti istruttori in ordine all'esame delle domande di contributo presentate.

Alla Giunta regionale, infine, si è demandato il compito di stabilire i termini, le modalità e i criteri di presentazione delle domande, le modalità di erogazione di contributo nonché l'ammontare del contributo da assegnare alla suddetta Azienda.

Sul progetto di legge si sono espresse la Seconda e, su richiesta della Settima Commissione, anche la Quarta Commissione consiliare. Entrambe hanno espresso parere unanime favorevole.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

"Articolo 1. Finalità ed ambito di applicazione. (Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'ar-

articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della *Costituzione*. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione foreste ed economia montana